



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Persona non nata: può ereditare o ricevere donazioni?

Autore: Redazione | 19/02/2018



***La donazione e la successione del nascituro: come sono regolati dal codice civile i trasferimenti della proprietà nei confronti dei soggetti concepiti e non ancora nati.***

Non hai figli e vorresti intestare una delle tue case a un tuo nipote. C'è però un

unico problema: tuo nipote non è ancora nato. Sai che nascerà, perché la madre – tua figlia – è incinta. Ed è già nota anche la data di nascita del neonato, quella cioè in cui, verosimilmente, potrebbe avvenire il parto. Ma non vuoi aspettare: è tua intenzione trasferirgli l'immobile nel più breve tempo possibile o, eventualmente, nominarlo tuo erede. È lecita una scelta del genere?

Se volessi **donare un bene** a una persona o volessi semplicemente **nominarla tuo erede**, e questa persona **non dovesse essere ancora nata**, potresti farlo? La possibilità di **donare o lasciare beni in eredità a un soggetto non nato** è disciplinata espressamente dal codice civile. Di tanto ci occuperemo in questo articolo.

## Chi è il nascituro?

Prima di spiegare se **una persona non nata può ereditare o ricevere donazioni** cerchiamo di capire meglio come poter definire questa persona. Normalmente ci si riferisce alla persona non ancora nata con il termine «nascituro». Esistono due tipi di nascituri: quelli già concepiti (ossia quando c'è già stata la fecondazione e la relativa madre può dirsi ufficialmente in stato di gravidanza) e quelli non ancora concepiti. La distinzione è fondamentale perché, come vedremo a breve, la disciplina è diversa.

## Si può lasciare in eredità un bene a una persona non ancora nata?

Una persona non ancora nata può ereditare. Bisogna però distinguere due ipotesi: quella in cui la successione avviene per via di una specifica disposizione testamentaria (ossia perché il defunto ha lasciato un testamento e ivi ha nominato proprio erede il soggetto non ancora nato) e quella invece legittima, ossia secondo le regole del codice civile che si applicano tutte le volte in cui non c'è un testamento.

## Successione testamentaria di una persona non ancora nata

È possibile nominare, quale proprio erede, una persona non ancora nata,

addirittura benché non concepita. Nel testamento si può lasciare in eredità un bene o un complesso di beni «al primogenito di Maria, figlia di mia sorella, se mai avrà figli», anche se Maria è minorenni e non sposata. La legge quindi consente la successione in favore del nascituro, sia questi concepito o meno, quando vi è un'espressa volontà del testatore.

C'è però una profonda differenza di trattamento tra il bambino concepito e quello non ancora concepito. La quota di eredità devoluta al **bambino non ancora concepito** non può eccedere la «**quota disponibile**» in presenza di eredi legittimari (coniuge, figli, nipoti in linea retta, genitori), perché questo tipo di erede non rientra tra quanti hanno diritto a percepire quote di legittima.

Invece, il nascituro già concepito è considerato legittimario se rientra nelle categorie (ossia si tratta di un figlio o un nipote in linea retta) e questi riceve lo stesso trattamento dei familiari più stretti. In altri termini, la quota di eredità che gli si può devolvere è sia la quota disponibile che - necessariamente - quella legittima. Ad esempio, un uomo che teme per il proprio futuro perché affetto da una grave malattia, può già lasciare una parte del proprio patrimonio al figlio del proprio figlio, se mai dovesse nascere.

Se il testatore dovesse morire quando il beneficiario del lascito testamentario è ancora minorenni, l'**accettazione dell'eredità** sarà fatta, al posto suo, dai genitori che dovranno necessariamente eseguirla con «**beneficio di inventario**», soluzione che tutela il patrimonio del minorenni dalle aggressioni degli eventuali creditori per i debiti lasciati dal defunto. Difatti, con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non è possibile pignorare i beni personali dell'erede ma solo quelli da questi ottenuti in eredità.

## **Successione legittima di una persona non ancora nata**

Nella successione legale (quella che scatta se non c'è un testamento) è essenziale che gli eredi **siano già concepiti al momento della morte del parente** da cui ereditano. Figli e nipoti quindi, per ereditarie, non devono essere necessariamente già nati, ma almeno devono essere "nella pancia della mamma", ossia concepiti. Il che vuol dire che i figli, per ereditare, devono nascere non oltre i 300 giorni dalla morte del padre, i nipoti entro 300 giorni dalla morte del nonno o della nonna. Un nipote che nasce dopo un anno dalla morte del nonno non eredita anche se i suoi

fratelli più grandi sono eredi.

Non è ammessa, in assenza di un testamento, la **successione di un nascituro non concepito**.

Anche qui, l'accettazione dell'eredità per conto del nascituro deve essere fatta dai relativi genitori «con beneficio di inventario».

Ricordiamo che la legge ha ormai abolito ogni distinzione tra figli «nati dentro il matrimonio» (tradizionalmente chiamati «figli legittimi») e figli «nati fuori il matrimonio» (tradizionalmente chiamati «figli naturali»).

## **Eredità a una persona non nata: cosa prevede la legge?**

Tutto ciò che abbiamo appena detto è magistralmente sintetizzato nel codice civile con la seguente disposizione **[1]**:

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

## **Divisione dell'eredità in presenza di un nascituro**

Quando tra i chiamati alla successione ci sono dei nascituri il giudice deve sospendere la divisione: essa infatti non può avere luogo prima della nascita del concepito salvo espressa autorizzazione.

Tuttavia se sono istituiti eredi uno o più nascituri non concepiti, senza predeterminazione di quote non sussiste un impedimento alla divisione; il giudice in tal caso deve dettare le opportune cautele in loro favore e stabilire un'idonea

garanzia.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti eredi con determinazione di quote o il nascituro non concepito è uno solo, la divisione può essere effettuata accantonando la quota ad essi spettante.

## Si può donare un bene a una persona non ancora nata?

Vediamo ora cosa prevede la legge per il caso di **donazione al nascituro**. Si chiama «**donazione a nascituro**» la donazione fatta a favore di chi deve ancora nascere.

Qui si pone un problema. La donazione, a differenza della disposizione testamentaria, è valida solo se **accettata dal donatario**, ma se questo non è ancora nato è necessario indicare un soggetto che, al suo posto, prenderà questa decisione. In tal caso sono i suoi genitori. È infatti possibile disporre una **donazione in favore di una persona non ancora nata**, ma semplicemente concepita; altrettanto è possibile fare una donazione in favore di una persona non nata e neanche concepita. In entrambi i casi la donazione è valida se **accettata dai genitori**. Il codice civile **[2]** stabilisce a riguardo che «La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti».

Attenzione: se la donazione al nascituro concepito è sempre valida se accettata dai genitori, la donazione a nascituro non ancora concepito è valida solo a condizione che questi sia figlio di una persona vivente al momento in cui la donazione è effettuata; in altri termini i suoi genitori devono esistere (diversamente non potrebbero neanche accettare per conto del figlio futuro). Pertanto è lecito disporre una donazione in favore del proprio nipote, quando già si ha un figlio, ma non è lecito se il figlio non è ancora nato.

### Note

**[1]** [Art. 462 cod. civ.](#) **[2]** [Art. 784 cod. civ.](#)